



LICEO DI STATO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opz SCIENZE APPLICATE, CLASSICO E DELLE SCIENZE
UMANE opz ECONOMICO- SOCIALE
"GALILEO GALILEI"
Viale Pietro Nenni, 53
08015 - MACOMER

PROTOCOLLO
di
ACCOGLIENZA
ALUNNI
con
Bisogni Educativi Speciali
BES
a.s. 2021/2022



PREMESSA

Il *Protocollo di Accoglienza* illustra tutte le fasi e le procedure di inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e descrive i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica al fine di prevenire il disagio e promuovere la piena inclusione degli studenti con BES, comprendenti tre grandi categorie: *disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale*.

Il *Protocollo di Accoglienza* si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- **amministrativo-burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo-relazionale** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo-didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica).

È uno strumento di inclusione che in accordo con il D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, permette di definire tutte le azioni intraprese dalla scuola, nei diversi momenti dell'anno scolastico, nonché i ruoli e le funzioni di tutte le persone di riferimento per l'inclusione scolastica, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ai docenti, alla funzione strumentale per l'inclusione, al referente dei DSA e altri BES.

Fasi di attuazione del Protocollo di Accoglienza:

- Iscrizione (amministrativa)
- Prima conoscenza e pre- accoglienza
- Accoglienza e inclusione
- Progettazione e gestione degli interventi

Finalità

Attraverso il *Protocollo di Accoglienza*, si intendono raggiungere le seguenti finalità:

- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;
- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;

- favorire il successo scolastico e prevenire le difficoltà nell'apprendimento degli alunni con BES, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità degli alunni con BES;
- ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali;
- sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori alle problematiche legate ai BES;
- condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi, durante il percorso di istruzione e di formazione.

Fasi attuative del Protocollo di Accoglienza

FASI	TEMPI	DOCENTI E FIGURE COINVOLTE	ATTIVITA'
ISCRIZIONE	GENNAIO	Famiglia Dirigente Scolastico Personale segreteria	1. Primo contatto conoscitivo della scuola; 2. iscrizione a scuola; 3. la famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire la certificazione attestante il BES, redatta ai sensi della normativa vigente.
PRIMA CONOSCENZA	DOPO L'ISCRIZIONE Entro maggio	Dirigente Scolastico Docenti Specialisti Famiglia	Presentazione del caso e acquisizione informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • visione documentazione; • contatto con gli specialisti; • contatto con la famiglia; • contatto con operatori e/o docenti ordine di scuola precedente. L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del PEI e del PDP. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti tale documentazione al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di novembre.
PRE-ACCOGLIENZA	ENTRO MAGGIO	Funzione strumentale Inclusiones Referente DSA e altri BES Docenti di sostegno	Nell'ambito dei percorsi di <i>orientamento e accoglienza</i> , vengono organizzati una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e l'ordine di scuola successiva (personale, struttura, attività).

		Docenti coinvolti dei due ordini di scuola	
ACCOGLIENZA INCLUSIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI	SETTEMBRE OTTOBRE	DS Funzione strumentale Inclusiones Referente DSA e altri BES Docenti curricolari Docenti di sostegno Specialisti Assistenti educativi Famiglia	<p>1. Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con la Funzione Strumentale Inclusiones e il Referente DSA e altri BES.</p> <p>2. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione dei Referenti ed informa il Coordinatore della presenza di alunni con BES.</p> <p>3. Il Referente DSA-BES, esaminata la certificazione, illustra al Coordinatore il caso specifico, affinché informi i docenti della classe in funzione di una tempestiva attivazione delle misure compensative già nel corso della prima fase di osservazione dell'alunno in classe. Contestualmente il Referente DSA-BES contatta la famiglia e fornisce le prime indicazioni per una eventuale iscrizione all'AID in funzione della fruizione del libro AID e delle altre agevolazioni che l'Associazione Italiana Dislessia riserva ai propri iscritti, nonché link e informazioni relative alla specificità del disturbo e agli strumenti e alle misure compensative utilizzabili anche nello studio a casa.</p> <p>4. Nel corso del primo Consiglio di Classe si esaminano le documentazioni pervenute.</p> <p>5. I docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con DSA o altri bisogni educativi speciali o nel PEI per l'alunno con disabilità.</p> <p>6. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto.</p>


		<p>7. Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), con tutte le componenti previste dalla normativa, stabilisce le linee operative per favorire l'integrazione/inclusione.</p> <p>8. Il C.d.C., sulla base di un'attenta analisi della situazione di partenza, in accordo con la famiglia, adotta il percorso didattico-educativo adeguato alle capacità dello studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Programmazione curricolare della classe</i> che preveda il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando strategie, strumenti e metodologie; • <i>Programmazione semplificata riconducibile agli obiettivi minimi</i> previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (articolo 15 comma 3 dell'O.M. n°90 del 21/05/2001); • <i>Programmazione differenziata</i> in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (articolo 15 comma 5 dell'O.M. n°90 del 21/05/2001). <p>9. Accordo tra i docenti per la predisposizione del PEI e del PDP. Ogni docente dovrà indicare nel PDP tutte le azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico.</p> <p>8. Condivisione del PDP e del PEI con la famiglia. Il PEI/PDP deve essere consegnato alle famiglie, che lo firmeranno, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra la scuola, la famiglia e l'allievo.</p> <p>9. Condivisione delle attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno, e gli eventuali educatori.</p>
	<p>NEL CORSO DELL'ANNO</p>	<p>GLO Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia, specialisti. Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato nel PEI/PDP.</p>

PROVE INVALSI	MAGGIO	<p>Docente referente scolastico per l'Invalsi</p> <p>Docente di sostegno</p> <p>Docente curricolare</p>	Valutazione della possibilità di sostenere o meno le prove INVALSI per gli alunni con disabilità. In caso di PEI differenziato, il C.d.C prevede, a seconda della disabilità, una prova specifica o altra attività alternativa.
VERIFICA FINALE	MAGGIO - GIUGNO	GLO	<p>Verifica finale del PEI, in base agli esiti previsti e alle modalità di valutazione indicate nel piano individualizzato.</p> <p>Relazione finale relativa allo studente con DSA o con altri bisogni educativi speciali e riscontro delle attività programmate nel PDP con eventuali modifiche o suggerimenti.</p>
ESAME DI STATO		<p>Consiglio di classe</p> <p>Docente di sostegno</p> <p>Commissione d'esame</p>	Relazione finale relativa all'alunno con disabilità allegata al documento del 15 maggio.

Destinatari degli interventi inclusivi

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali:

- **Alunni con disabilità** (L.104/1992)
- **Alunni con disturbi evolutivi specifici** (come DSA, deficit di attenzione e iperattività L. 53/2003 e 170/2010);
- **Alunni con disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici e culturali** (BES in senso stretto - L. 53/2003).





Persone di riferimento per l'inclusione scolastica

PERSONALE	COMPITI
<i>Il Dirigente Scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none">• accerta, con la funzione strumentale inclusione e il referente d'istituto per i DSA e altri BES, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PEI e del PDP• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe• garantisce che il PEI e il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente• verifica, con il referente d'istituto per i DSA e altri BES, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione• è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA/BES presenti a scuola• promuove, con la funzione strumentale inclusione e il referente d'istituto DSA azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti• promuove, fra tutte le componenti, il processo di integrazione e di inclusione all'interno dell'istituzione, favorendo attività di formazione e aggiornamento, e implementando progetti mirati• individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione• gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con disabilità, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti• riceve la diagnosi e la documentazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il GLO• convoca i consigli di classe straordinari e il GLI quando opportuno• presiede o delega la presidenza del GLO• definisce, su proposta del collegio dei docenti, il piano annuale per l'inclusività• accompagna il collegio dei docenti verso una corresponsabilità educativa ai fini dell'inclusione• acquisisce e valuta la verifica finale del PEI.

<i>II GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • attiva il monitoraggio dei BES presenti nell'Istituto • elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI, che è parte integrante del PTOF) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) • analizza la situazione complessiva dell'Istituto con riferimento alle strutture ed alle risorse umane e materiali • monitora e registra nel corso dell'anno l'evoluzione, il percorso, le esigenze dei singoli alunni individuati come BES e valuta, insieme ai docenti del CdC, l'opportunità di stilare un PDP specifico • verifica al termine dell'anno scolastico gli interventi; • verifica, monitora e osserva in modo sistematico il grado d'inclusività della scuola, proponendo e promuovendo azioni specifiche di intervento.
<i>II GLO (Gruppo di lavoro operativo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • definisce il PEI • verifica il processo di inclusione, ossia valuta se gli interventi previsti nel PEI, sull'alunno o sul contesto, hanno prodotto i risultati attesi.
<i>La Funzione Strumentale per l'inclusione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • è componente del gruppo GLI ed è referente per tutto ciò che riguarda l'informativa e l'elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati riguardanti gli alunni con disabilità • cura l'informazione ai docenti sulla normativa vigente e relativa modulistica riguardante gli studenti disabili • coordina le attività del dipartimento di sostegno • collabora con i docenti di sostegno nella gestione della didattica differenziata e/o personalizzata ed effettua monitoraggio costante sul regolare svolgimento delle attività programmate • partecipa agli incontri ed alle iniziative di formazione sulla disabilità, organizzati dall'Ufficio Scolastico Provinciale o da altri enti accreditati • verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola • coordina specifici progetti • accoglie i suggerimenti, le richieste dei colleghi per l'acquisto di materiale scolastico speciale • raccoglie i materiali didattici reperiti nel tempo

	<ul style="list-style-type: none"> • coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI degli studenti con disabilità • redige, in collaborazione con il Referente d'Istituto DSA e altri BES, il PAI e il Protocollo di Accoglienza alunni BES.
<i>Il Referente Bes – Dsa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) • collabora con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale Inclusione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; • sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine • programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce e fornisce ai docenti i relativi protocolli di osservazione nonché i modelli specifici per la predisposizione dei PDP sia per i BES che per i DSA • fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica • collabora all'individuazione di strategie inclusive • offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti • cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto • fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche • media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio • coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI e dell'Esame di Stato degli studenti DSA-BES • fornisce alle famiglie e agli studenti DSA-BES indicazioni, link, informazioni/aggiornamenti sugli strumenti compensativi e sulle novità proposte dall'AID e dal gruppo Anastasis in materia di corsi, strumenti compensativi, redazione di mappe concettuali, orientamento in uscita • fornisce le informazioni necessarie per l'iscrizione all'AID e per l'accesso al libro AID, agli audiolibri e ai vari strumenti compensativi in relazione alla tipologia di disturbo

	<ul style="list-style-type: none"> • monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento • redige, in collaborazione con la Funzione Strumentale Inclusione, il PAI e il Protocollo di Accoglienza e Inclusione alunni BES.
<i>Il Consiglio di Classe</i>	<ul style="list-style-type: none"> • approfondisce le tematiche relative alla disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento • mette in atto azioni per la rilevazione precoce dei BES • utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche • individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate • comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i DSA e per tramite del coordinatore di classe) • prende visione della certificazione diagnostica • inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima • crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere • redige collegialmente il PDP e il PEI con il contributo della famiglia, della Funzione Strumentale e del Referente d'Istituto per i DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente • cura l'attuazione del PEI e del PDP • propone in itinere eventuali modifiche del PEI e del PDP • si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive • acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.
<i>Il Coordinatore di Classe</i>	<ul style="list-style-type: none"> • prende atto della certificazione di alunni con BES • cura i contatti con la famiglia • coordina le attività pianificate e la stesura del PDP • condivide il PDP con la famiglia • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES della loro presenza e del PDP adottato.
<i>Il singolo insegnante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi

	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia • modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina • valuta lo studente in chiave formativa individuando strategie diversificate e considerando i miglioramenti rispetto ai livelli iniziali • nel valutare è più attento alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamenti, piuttosto che alla correttezza formale.
<i>Il Docente di Sostegno</i>	<ul style="list-style-type: none"> • partecipa alla programmazione educativo-didattica • coordina stesura e applicazione del PEI • cura le relazioni all'interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI • tiene i contatti con la famiglia • tiene i contatti con il referente di Istituto • supporta i docenti curricolari • partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione • cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe • svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici • tiene rapporti con gli esperti ASL e gli operatori comunali • assiste lo studente durante gli Esami di Stato.
<i>Assistente per l'autonomia e/o la comunicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • collabora con il C.d.C. e l'insegnante di sostegno alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche, secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI • collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative • si attiva per il potenziamento dell'autonomia della comunicazione e della relazione.
<i>Personale Ata</i>	<ul style="list-style-type: none"> • collabora con insegnanti ed educatori condividendo pratiche educative

	<ul style="list-style-type: none"> • favorisce l'accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi durante gli spostamenti all'interno della scuola.
<i>L'ufficio di segreteria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • protocolla il documento consegnato dal genitore • fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003) • archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno • accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato) • informa tempestivamente il Dirigente dell'arrivo di nuova documentazione.
<i>Oss Assistenza di Base</i>	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce assistenza di base agli alunni con disabilità • offre supporto alla motricità • fornisce assistenza durante il momento della merenda • favorisce l'autonomia, la scolarizzazione e la generalizzazione delle abilità dello studente apprese nei vari contesti di vita.
<i>La famiglia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • procede all'iscrizione dell'alunno entro i termini stabiliti • fa pervenire la Diagnosi Funzionale (studenti con disabilità), la certificazione attestante la diagnosi clinica (studenti DSA o altri BES), aggiornata per il cambio di ciclo, direttamente alla scuola secondaria di secondo grado • collabora con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso • consegna in Segreteria la diagnosi • partecipa agli incontri con il Consiglio di classe e GLO • concorda il PEI e il PDP con il Consiglio di classe e con il GLO • mantiene i contatti con gli insegnanti • richiede la versione digitale dei libri, se necessaria • considera non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole discipline.

Sezione 1

Alunni con disabilità

La legge 104/1992 definisce *studenti con disabilità* alunni con certificazione clinica di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva.

Secondo l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si definisce studente con disabilità colui che evidenzia una difficoltà del funzionamento a livello fisico, personale e sociale. L'ICF si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione - interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

➤ **Quadro normativo**

Normativa di riferimento alunni con disabilità

<i>L'art. 3 della Costituzione italiana</i>	L'articolo sancisce che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..."
<i>Legge 517/1977</i>	Legge che introduce il termine di "integrazione" riferito a tutti gli alunni diversamente abili per la predisposizione di interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
<i>Legge n. 104 del 5.2.1992</i>	Legge-quadro "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Definisce l'istruzione come tramite per l'integrazione sociale delle persone con disabilità.
<i>La Convenzione ONU</i>	Per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, volta a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni.
<i>O.M. n. 90 del 21 maggio 2001</i>	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001, in particolare l'art. 15.
<i>Nota prot. MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009</i>	Linee Guida 4 agosto 2009 integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009).
<i>Direttiva MIUR 27 dic. 2012</i>	"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
<i>Nota Ministeriale del 22.11.2013</i>	La nota ribadisce che la personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione della diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare

	quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.
<i>D.Lgs 62 del 13 aprile 2017</i>	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed Esami di Stato. Non è un decreto specifico per l'inclusione scolastica, ma enuncia le norme generali sulla valutazione degli alunni con disabilità.
<i>D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017</i>	Per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
<i>D.Lgs.96 del 2019</i>	Il decreto indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

➤ ***Documenti per l'inclusione degli alunni con disabilità***

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la legge 170 del 13 luglio 2015 e successivi decreti attuativi come il D.lgs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" con successivo D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo, prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

❖ ***Certificazione della condizione di disabilità secondo la 104/1992***

È redatta dalla commissione medico-legale all'inizio del percorso scolastico e al momento della revisione di legge e definisce la patologia specifica dello studente con disabilità.

È un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – Legge 104/1992 e/o Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

❖ ***Diagnosi funzionale***

È redatta dal solo personale sanitario.

La DF è costituita dall'insieme delle indicazioni relative alle potenzialità e ai deficit identificati, in ordine ai seguenti aspetti:

- *Cognitivo* (livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze);
- *Affettivo-relazionale* (livello di autostima e rapporti con gli altri);
- *Linguistico* (comprensione, produzione e linguaggi alternativi);
- *Sensoriale* (tipo e grado del deficit, con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto);
- *Motorio-prassico* (motricità globale e fine);
- *Neuro-psicologico* (memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale);
- *Autonomia personale e sociale*.

❖ **Profilo Dinamico – Funzionale**

È redatto dall'Unità Multidisciplinare ASL, in collaborazione con il personale docente e i familiari o gli esercenti la potestà parentale, all'inizio del primo anno di scuola (infanzia o primaria) e periodicamente aggiornato dal GLO, dal Neuropsichiatra infantile della ASL insieme alla scuola e alla famiglia.

Il PDF è un documento, redatto successivamente alla DF, che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte dei vari operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e di indicare, dopo il primo inserimento scolastico, “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)”. Sono presenti in tale documento tutte le aree della DF (cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia), più l'area comunicazionale e l'area dell'apprendimento scolastico.

A partire dal decreto legislativo 96/2019, il Profilo di Funzionamento avrebbe dovuto sostituire in un unico documento la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), descrivendo le caratteristiche dell'alunno in termini di difficoltà e di risorse (personali e ambientali), sulla base della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. Tuttavia, il Ministero della Salute ad oggi non ha definito le Linee Guida contenenti:

a) *“i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;*

b) *i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS”.* Pertanto, il Gruppo di lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) continuerà a fare riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale.

❖ **Piano educativo individualizzato**

È il principale strumento di lavoro della scuola, è il documento che pianifica *l'intervento educativo*, determinante per il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata. Esso contiene l'indicazione dettagliata degli interventi educativi e didattici, degli obiettivi prefissati per l'alunno e, infine, i criteri di valutazione del percorso didattico.

La stesura del PEI avviene in modo congiunto tra scuola, operatori socio-sanitari, famiglia e, laddove possibile, studente. Il PEI deve essere compilato entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico e può essere modificato in seguito all'evoluzione dell'alunno. Durante l'anno sono previste due verifiche (*intermedia* entro il mese di marzo e *finale* a giugno) per accertare il raggiungimento degli obiettivi posti ed eventualmente modificarli. Nel documento vengono descritti gli strumenti, le metodologie, le finalità e gli obiettivi previsti nel percorso educativo-didattico, le modalità di coinvolgimento della famiglia e degli specialisti, l'attivazione di progetti

didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, con lo scopo di far raggiungere all'allievo obiettivi di autonomia e di far acquisire competenze e abilità in linea con le sue potenzialità e possibilità.

➤ ***Percorsi didattici degli alunni con disabilità***

Il diverso grado di disabilità implica, a seconda dei casi, tre possibili percorsi didattico-educativi:

- ***Programmazione curricolare della classe:*** prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando strategie, strumenti e metodologie;
- ***Programmazione semplificata “per obiettivi minimi”:*** riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (articolo 15 comma 3 dell'O.M. n°90 del 21/05/2001). L'alunno segue una programmazione che prevede la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline o la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti programmati (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994), adattando strategie, metodologie e strumenti utilizzati in relazione al caso specifico.

In entrambi i casi la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con particolare attenzione alle specifiche difficoltà accertate. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli *Esami di Stato* e possono conseguire il titolo di studio.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono proposte in sede d'esame, possono essere predisposte *prove equipollenti*, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

Le *prove equipollenti* possono consistere nell'utilizzo di:

1. ***Mezzi diversi:*** la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di Esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con “mezzi diversi” (computer, Braille, linguaggio dei segni, etc.).
2. ***Modalità diverse:*** la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di Esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata con “modalità diverse” (per esempio: risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, etc.).
3. ***Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero:*** una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe, ma finalizzata al perseguimento dei medesimi obiettivi. Nel caso di Esame di Stato, quindi, la prova potrà non essere quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato, riadattato e/o trasformato dalla Commissione d'Esame, (anche la mattina stessa) sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio. (Commi 7 e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. ***Tempi più lunghi*** la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa (comma 9 art.15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art.318 del D.L.vo n.297/94). La prova orale (anche durante l'Esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte.

- **Programmazione differenziata** in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (articolo 15 comma 5 dell'O.M. n°90 del 21/05/2001). È necessario il consenso della famiglia.

La *programmazione differenziata* consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno, i genitori e gli operatori della ASL. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Gli alunni possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un *attestato* (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

➤ **La valutazione degli alunni disabili**

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, è congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. È finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è strettamente correlata al percorso individuale.

Il PEI può essere redatto in conformità con gli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. In entrambi la valutazione rappresenta una fase ineludibile.

Sono possibili tre modalità di valutazione:

- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri individualizzati;
- differenziata.

I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:

1. la progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
2. la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione e del contesto familiare;
3. l'impegno e la partecipazione relativamente alle attività scolastiche proposte;
4. i risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

➤ **PCTO (ex Alternanza scuola- lavoro)**

La nuova legge di riforma n° 107/15 introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito

cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. Rappresentano infatti importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l'opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima.

A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l'alunno da tutors interni (docenti di sostegno o altro docente curricolare) che lo accompagnano nel percorso.

Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di PCTO. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere il PCTO in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l'istituzione scolastica dovrà individuare *percorsi alternativi* e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità. Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

➤ ***Prove Invalsi***

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992

Secondo il D.Lgs. 62/2017 le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio *PEI*. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Nel caso il PEI lo preveda l'alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti *misure compensative*:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 min. per ciascuna prova;
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia;
- calcolatrice e/o dizionario;
- ingrandimento;
- adattamento prova per alunni sordi;
- Braille – per Italiano e Matematica;

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti *misure dispensative*:

- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese;
- esonero da una o più Prove INVALSI¹.

¹ Relativamente all'esonero si rinvia alle indicazioni ministeriali della normativa

Sezione 2

Alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento

I DSA sono disturbi del neuro sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. In base alla tipologia di difficoltà specifica, si dividono in:

- **DISLESSIA** (disturbo specifico della lettura che si manifesta con difficoltà nella decodifica del testo);
- **DISORTOGRAFIA** (disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonologica);
- **DISGRAFIA** (disturbo specifico della grafia che si manifesta con difficoltà relative all'abilità motoria della scrittura);
- **DISCALCULIA** (disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri).

Queste varie tipologie di disturbo dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati né da un deficit di intelligenza, né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali.

La scuola ha il compito di individuare (e segnalare alla famiglia affinché si attivi presso la ASL per richiedere una valutazione diagnostica) gli alunni che potrebbero essere dislessici per la presenza di forti difficoltà nelle competenze relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo, oltre che il dovere di definire per il ragazzo con DSA una didattica che tenga conto delle caratteristiche del disturbo.

➤ **Quadro normativo**

Normativa di riferimento alunni Dsa

<i>Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004</i>	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative.
<i>Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005</i>	Iniziative relative alla dislessia.
<i>Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010</i>	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
<i>DM n. 5669 del 12 luglio 2011</i>	Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
<i>Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012</i>	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA).
<i>Decreto interministeriale 297 del 17.04.2013</i>	L'identificazione precoce dei DSA.

❖ *Diagnosi ed individuazione Dsa*

La valutazione diagnostica viene effettuata dal Servizio di tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in età evolutiva, o dal Servizio di NPIA della ASL di riferimento. Alcune Regioni hanno previsto la possibilità che la diagnosi venga effettuata anche da specialisti o strutture accreditati: è possibile contattare il servizio pubblico regionale di competenza per informazioni aggiornate in merito. L'aggiornamento del profilo di DSA a fini scolastici deve di norma avvenire:

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi, su segnalazione della scuola alla famiglia, o su iniziativa della famiglia.

❖ *Piano didattico personalizzato – PDP*

È un accordo condiviso tra docenti, istituzioni socio-sanitarie e famiglia. È un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno: definisce infatti tutti i supporti e le strategie finalizzate alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno;
- la tipologia di disturbo;
- le strategie didattiche personalizzate;
- gli strumenti compensativi;
- le eventuali misure dispensative;
- le strategie personalizzate adottabili in sede di verifica e valutazione.

È un documento flessibile e dinamico in quanto può essere verificato e aggiornato nel corso dell'anno scolastico.

➤ *Gli strumenti compensativi*

Sono tutti gli strumenti di cui uno studente con DSA può avvalersi, fra questi:

- consentire l'uso del carattere stampato maiuscolo;
- dispensare, quando possibile, dal linguaggio scritto, prediligendo il linguaggio verbale e iconico;
- fornire la lettura ad alta voce del testo delle consegne degli esercizi, anche durante le verifiche, da parte del docente o di un tutor;
- consentire un tempo maggiore per gli elaborati;
- far utilizzare testi in digitale e sintesi vocale;
- fornire schemi riassuntivi, mappe tematiche, mappe concettuali, schemi procedurali ed esortare l'alunno ad utilizzarli in sede di verifica;
- far utilizzare il PC (per videoscrittura correttore ortografico, audiolibri, sintesi vocale);
- far utilizzare la calcolatrice;
- far utilizzare vocabolari elettronici, etc.

Vengono individuati dai docenti in relazione al caso specifico e indicati nel PDP come previsto dalla L.170/2010.

➤ ***Le misure dispensative***

Permettono allo studente con DSA di svolgere con alcuni accorgimenti o di non svolgere le prestazioni che risultano particolarmente difficili a causa del proprio disturbo specifico di apprendimento. Tra di esse vi possono essere:

- interrogazioni programmate;
- verifiche orali e non scritte;
- tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
- valutazione dei contenuti piuttosto che della forma;
- dispensa dal copiare e dal prendere appunti;
- dispensa dall'uso del carattere corsivo.

Le misure dispensative devono essere riportate nel PDP parimenti agli strumenti compensativi come previsto dalla L. 170/2010. La loro adozione deve essere valutata dai docenti sulla base delle capacità individuali e delle caratteristiche del singolo disturbo specifico di apprendimento.

➤ ***Modalità di verifica e valutazione***

Le modalità di verifica e valutazione vengono individuate dai singoli docenti in relazione al caso specifico ed esplicitate nel PDP.

➤ ***Dispensa dalla lingua straniera scritta***

Il DM 12/07/2011 sui DSA chiarisce che le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza di tutte le condizioni previste all'Art. 6, comma 5 D.M. 12-07-2011, è possibile dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di Esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla commissione esaminatrice sulla base della documentazione fornita dal CdC. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere.

➤ ***Esonero dalla lingua straniera***

In sede di Esame di Stato l'esonero comporta il rilascio del solo attestato di credito formativo e non del diploma.

➤ *Prove Invalsi*

Gli alunni con DSA possono non partecipare alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere la prova nazionale INVALSI prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Anche durante le prove INVALSI sono previsti:

- prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno.

➤ *Esame di Stato*

Gli studenti con DSA certificato ai sensi della L. 8/10/2010 n. 170 sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art.3, sulla base del PDP. La commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal C.d.C, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. In sede di Esame di Stato i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP, a condizione che siano già stati impiegati nel corso dell'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni previste dalla normativa vigente conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. Le Commissioni correlano, ove necessario, ai PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

Sezione 3

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

La normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) e l'ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- *Disturbi Evolutivi Specifici* (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico;

- *Svantaggio socio-economico*;
- *Svantaggio linguistico e culturale*;
- *Altro* (malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La condizione di *svantaggio* può essere determinata da:

- a) particolari condizioni sociali o ambientali;
- b) difficoltà di apprendimento.

Qualora il *CdC* riscontri situazioni di *svantaggio*, tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione, deve redigere per lo studente un *Piano Didattico Personalizzato*.

Lo *specialista* può fornire supporto al *CdC* sia nella fase di predisposizione degli strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche a supporto del percorso personalizzato.

Il parere di uno specialista favorisce la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

Gli *insegnanti* devono informare la *famiglia* dei bisogni individuati, ma devono anche guidarla a comprendere il ruolo di corresponsabilità e la necessità di collaborazione.

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati *non* possono essere attivati. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo.

Altresì, in accordo con la famiglia, verranno definite modalità e strategie specifiche in funzione delle effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano di studio.

Il *C.d.C* deve segnalare l'alunno in situazione di svantaggio al *referente* DSA – BES il quale potrà offrire loro sostegno e supporto nella compilazione del PDP.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALUNNI STRANIERI	
<i>DPR n. 394 del 31 agosto 1999</i>	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286.
<i>CM n. 24 del 1 marzo 2006</i>	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri 2006”.
<i>C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010</i>	“Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”.
<i>Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014</i>	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri 2014”.
<i>Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015</i>	Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’inclusione degli alunni stranieri e per l’intercultura”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO altri BES	
<i>Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009</i>	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
<i>Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010</i>	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività.
<i>Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012</i>	Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
<i>CM n. 8 del 6 marzo 2013</i>	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.
<i>Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013</i>	Piano annuale per l’inclusività.
<i>Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013</i>	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti.

Documenti per l'inclusione degli alunni BES con Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

❖ Il Piano didattico personalizzato - PDP

Il PDP è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità e la partecipazione. Indica inoltre gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di *svantaggio*.

Il PDP dello studente raccoglie:

- il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio;
- gli interventi didattici individualizzati e personalizzati;
- gli obiettivi di apprendimento specifici;

- le strategie e le attività educativo/didattiche;
- le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali;
- gli strumenti compensativi;
- le misure dispensative;
- le modalità di verifica e valutazione.

Il Coordinatore di classe:

- cura la stesura del PDP, concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
- cura la relazione del CdC con la famiglia;
- è garante di quanto concordato nel PDP ed aggiorna il Consiglio di Classe sul percorso dello studente.

28

Tutti i Docenti della classe attuano quanto previsto nel PDP.

Il PDP degli studenti in situazione di *svantaggio* ha un carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Se si intende confermare l'adozione, il PDP andrà aggiornato all'inizio del nuovo anno scolastico.

Modalità di verifica e valutazione

Al momento della valutazione è necessario considerare, da un lato, i risultati conseguiti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza e, dall'altro, verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentata. A tal fine è importante:

- concordare con lo studente le attività svolte con modalità differenziate rispetto alla classe;
- concordare le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune.

In sede di esame finale, possono essere previste per gli studenti in *situazione di svantaggio* differenti modalità di verifica. La valutazione inoltre deve considerare la situazione dello studente e il progetto didattico personalizzato predisposto dal C.d.C. (C.M. 03 giugno 2014).

Prove Invalsi

Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge n. 104/1992 – alunni con disabilità – né ai sensi della Legge n. 170/2010 – alunni con disturbi specifici di apprendimento – svolgono regolarmente le Prove INVALSI nel loro formato standard e senza l'applicazione di alcuna misura compensativa e/o dispensativa.

Quadro riassuntivo, quando adottare un PDP?

L'alunno è accompagnato da certificazione ai sensi della Legge 170/2010	Il C.d.C. deve formulare, condividendolo con la famiglia, un PDP.
L'alunno non è accompagnato da certificazione, ma da diagnosi clinica o altra documentazione	Il C.d.C. ne prende visione e può procedere alla personalizzazione dell'apprendimento (eventuale PDP); se non lo ritiene opportuno ne verbalizzerà le motivazioni.
L'alunno non è accompagnato né da certificazione né da diagnosi	Il C.d.C. può decidere a maggioranza di impiegare un apprendimento personalizzato ed eventualmente formalizzato in un PDP, utile se il livello di personalizzazione impone adeguamenti alle modalità di valutazione (interrogazioni, verifiche, esami).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cappai Gavina

La Funzione Strumentale
per l'Inclusione
Prof.ssa Murtas Orietta

Il Referente BES – DSA
Prof.ssa Obinu Maria Giovanna